



INDICE

- Art. 1 – Costituzione - Sede
- “ 2 -- Scopi
- “ 3 – Organi del Gruppo Regionale

Assemblea Regionale dei Delegati:

- “ 4 - Costituzione e composizione

Comitato Direttivo Regionale:

- “ 5 - Compiti e poteri

Presidente Regionale:

- “ 6 - Compiti e poteri

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti:

- “ 7 - Compiti e poteri

Collegio Regionale dei Proviviri:

- “ 8 - Compiti e poteri

- “ 9 – Organi tecnici regionali consultivi

- “ 10 – Organi tecnici regionali operativi

- “ 11 – Divieti e obblighi del GR

- “ 12 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

- “ 13 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

- “ 14 – Incompatibilità tra cariche sociali

- “ 15 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

- “ 16 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

- “ 17 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

- “ 18 – Modifiche all'ordinamento del GR

- “ 19 – Autonomia Patrimoniale

Art. 1 - Costituzione - Sede.

- I soci e le sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Emilia – Romagna costituiscono, ai sensi dell'art. VII.1 dello Statuto e degli artt. VII.I.1 e VII.I.2 del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, il Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano, che assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano – *Gruppo Regionale Emilia - Romagna*.
- La sede sociale del GR è posta a tutti gli effetti presso la Sezione CAI di Bologna. La sede operativa può essere istituita presso la Sezione cui appartengono il Presidente o il Segretario.

Art. 2 - Scopi.

- Il Gruppo Regionale Emilia - Romagna del CAI persegue le finalità istituzionali del Club Alpino Italiano che rappresenta localmente.
- Il G.R. è il soggetto giuridico che rappresenta, coordina, indirizza le Sezioni Emiliano Romagnole nei rapporti con la Sede Centrale, con le Istituzioni locali, con altri Gruppi Regionali e, ove richiesto o necessario, nei rapporti fra le Sezioni medesime.
- A tale scopo, il Gruppo Regionale Emilia – Romagna del Club Alpino Italiano:
 - a) fornisce alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari;
 - b) coordina e cura le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;
 - c) indirizza l'attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni;
 - d) costituisce, nell'ambito del territorio regionale, commissioni tecniche regionali e/o interregionali consultive ed operative o gruppi di studio *anche operativi* per vari settori di attività provvedendo alle loro spese di funzionamento;
 - e) cura altresì gli interessi collettivi di sezioni non appartenenti alla Regione Emilia – Romagna limitatamente alla tutela di rifugi e opere alpine esistenti sul territorio di propria competenza.
 - f) stabilisce, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi centrali del Sodalizio contatti periodici con la Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni e con i Comitati di gestione dei Parchi e delle aree protette nazionali e regionali per una collaborazione permanente soprattutto in tema di tutela dell'ambiente montano, dei percorsi escursionistici e interventi riguardanti i rifugi e le opere alpine.

Art. 3 – Organi del Gruppo Regionale.

- Il Gruppo Regionale Emilia - Romagna è dotato di proprio ordinamento e di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
- Gli organi del Gruppo sono:
 - a) l'Assemblea regionale dei delegati; ARD
 - b) il Comitato direttivo regionale; CDR
 - c) il Presidente regionale; PR
 - d) il Collegio regionale dei revisori dei conti;
 - e) il Collegio regionale dei probiviri.

L'Assemblea Regionale dei Delegati

Art. 4 – Costituzione e composizione.

- La ARD è l'organo sovrano del GR ; ha funzioni di indirizzo e di controllo nell'ambito del GR stesso ed è composta dai Delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, di cui allo Statuto del Club Alpino Italiano, Titolo III, in rappresentanza dei Soci e delle Sezioni.
 - Le Deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei Soci e delle Sezioni del GR.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del GR il quale :

- a) Convoca l'Assemblea, normalmente presso la Sezione di Bologna fatte salve speciali circostanze o ragioni di opportunità.
- b) stabilisce, sentito il CDR, l'ordine del giorno, che può essere proposto anche dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti;
- c) spedisce la convocazione ai Presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni solari prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di veri-

fica dei poteri, dell'ora di inizio – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

- d) invita i componenti del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo, del Comitato Direttivo Centrale, del Collegio nazionale dei revisori dei conti, i rappresentanti della AGAI e del CNSAS, i Presidenti delle Commissioni Tecniche Centrali e Regionali appartenenti a sezioni facenti parte del GR che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto;
- e) Cura l'organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea;
 - L'ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 15 aprile .
 - Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Comitato Direttivo Regionale (CDR) lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale (CDC), del Collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati del GR, in numero non inferiore ad un terzo del totale dei delegati assegnati al GR.

L'ARD assolve le seguenti specifiche funzioni:

- a) adotta e modifica l'ordinamento del GR con il voto favorevole della maggioranza dei delegati assegnati al GR;
- b) adotta i programmi annuali e pluriennali del GR;
- c) elegge il Presidente, i componenti del Comitato direttivo regionale, del Comitato elettorale regionale, del Collegio regionale dei revisori dei conti e del probiviri con le modalità stabilite dal successivo art. 12
- d) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano – esclusa la AD – e nel CE; elegge i componenti del Comitato centrale di indirizzo e di controllo assegnati all'area TER, rispettivamente in ottemperanza alle norme di cui ai Titoli III e IV del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
- e) su proposta del Comitato direttivo regionale, costituisce, conferma, unifica e sopprime gli organi tecnici regionali, commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
- f) su proposta del Comitato direttivo regionale stabilisce la quota associativa da destinarsi al GR per il suo funzionamento;
- g) approva l'operato del Comitato direttivo regionale ed i bilanci del GR;
- h) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
- L'Assemblea Regionale dei Delegati è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati - presenti di persona o per delega – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, purchè rappresentino almeno un terzo dei Delegati assegnati al GR al momento della Assemblea, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del GR.
- Ciascun delegato, sia di diritto che elettivo, partecipa all'Assemblea regionale dei delegati e può votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del GR fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente, da un socio della sezione, purchè da lui incaricato per iscritto nonché da un delegato di altra sezione del GR.

I delegati per partecipare all'Assemblea regionale devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori dell'Assemblea regionale dei delegati.

I delegati per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della Sezione che rilascia l'autorizzazione.

Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
- Il CDR nomina, prima dell'inizio dell'Assemblea, la Commissione di verifica dei poteri composta, ove possibile, dal Segretario del CDR, da un Revisore dei Conti , da un Socio della Sezione ospitante
- Le deliberazioni sono approvate, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in aula, di persona o per delega;
- La validità della seduta è retta dai seguenti principi, applicabili anche alle decisioni od elezioni di competenza del CDR e degli altri organi o commissioni del GR :
- 1) nel numero fissato per la validità delle sedute nel caso si debba approvare o modificare l'ordinamento del GR, ovvero per la validità della seduta in tutti gli altri casi non possono computarsi i Delegati elettivi o di diritto presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti ed affini sino al IV grado abbiano interessi propri e debbano quindi astenersi;

- 2) I Delegati elettivi o di diritto che dichiarano di astenersi volontariamente (cioè senza esservi obbligati) dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta;
- I delegati elettivi o di diritto che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare alla votazione non si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta.

Il Comitato Direttivo Regionale

Art. 5 – Compiti e Poteri.

Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano – Comitato Direttivo Regionale Emilia – Romagna.

Il CDR è composto da 7 componenti e resta in carica 3 anni. In caso di dimissioni o di vacanza per qualsiasi motivo la surrogazione viene effettuata nella prima Assemblea utile.

Il CDR elegge un vicepresidente e un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti: in questo caso senza diritto di voto.

Il CDR assolve alle seguenti funzioni:

- a) predispone i programmi annuali del GR e li sottopone alle deliberazioni dell'ARD;
 - b) nomina i componenti degli organi tecnici regionali o interregionali operativi e consultivi con le modalità stabilite dall'art. 10 del presente Regolamento;
 - c) approva preventivamente i programmi annuali di attività degli organi tecnici regionali operativi e consultivi, delle Commissioni e di altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - d) collabora con le sezioni di altri GR che possiedono o gestiscono strutture ricettive nell'ambito territoriale dell'Emilia - Romagna;
 - e) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;
 - f) fissa, secondo necessità, i recapiti degli organi del GR;
 - g) redige l'ordinamento del GR; redige e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR, preparate per iniziativa del Comitato centrale di indirizzo e di controllo, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR; approva il Regolamento per il proprio funzionamento;
 - h) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea regionale dei delegati;
 - i) è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR;
 - j) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nell'ambito del territorio della propria regione;
 - k) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle Sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al Collegio regionale dei Probiviri ed al Comitato direttivo centrale le eventuali inosservanze;
 - l) propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche a dimensione interregionale) e ne coordina l'attività, predisponendo per gli organi tecnici operativi un unico regolamento che ne disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento comuni;
 - m) favorisce la creazione dei coordinamenti provinciali di sezioni, indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di sezione per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali e ne segue l'attività vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
 - n) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club alpino italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata;
 - o) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per la AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia dei Bilanci;
 - p) trasmette al Direttore e al CDC , entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione, l'elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale;
 - q) trasmette al Comitato elettorale, entro trenta giorni dalle avvenute votazioni, l'elenco degli eletti o designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano e trasmette al Comitato elettorale le schede di cui al Titolo IV, Capo I, Art. IV.I.1 del Regolamento Generale del CAI;
 - r) trasmette al Direttore e al CDC , entro trenta giorni dalla adozione da parte della ARD, copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche
- Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il presidente regionale ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.
Alle sedute del CDR sono invitati i soci eletti nel CC, nel CDC e nel Collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una Sezione dell'area interregionale.
 - La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni solari prima della seduta con

l'indicazione dell'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il Presidente regionale può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica.

- I componenti del CDR partecipano alle sedute dell'Assemblea regionale dei delegati; possono prendervi la parola ma non esercitare il diritto di voto.

Il Presidente Regionale

Art. 6 – Compiti e poteri.

Il Presidente regionale è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea regionale dei delegati;
- b) convoca e presiede le sedute del CDR;
- c) presenta all'Assemblea regionale dei delegati la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR;
- d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva da convocarsi entro un mese
- e) rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei presidenti regionali;
- f) pone in atto le deliberazioni del CDR;

In caso di impedimento il presidente regionale è sostituito dal Vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Art. 7 – Compiti e poteri

Il Collegio regionale dei revisori dei conti del GR è composto da tre componenti che si possono alternare alla presidenza dell'organo.

Il Collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute del Comitato direttivo regionale e dell'Assemblea regionale dei delegati.

Collegio Regionale dei Probiviri

Art. 8 – Compiti e poteri

Il Collegio regionale dei probiviri del GR è composto da tre componenti che si possono alternare alla presidenza dell'organo.

Il collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 9 – Organi tecnici regionali consultivi

Gli organi tecnici consultivi sono nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire - o svolgere per obiettivi - specifiche finalità gestionali o istituzionali.

Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati .

Art. 10 – Organi tecnici regionali operativi

Gli Organi tecnici operativi, sono costituiti allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque componenti ad un massimo di nove.

L'Assemblea regionale dei delegati esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce all'Assemblea

regionale dei delegati. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli organi tecnici centrali operativi omologhi, in base all'ordinamento della struttura centrale del CAI.

I componenti degli organi tecnici regionali operativi sono nominati dal CDR sulla base di indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi.

Le spese per il funzionamento degli organi tecnici, sia operativi che consultivi, sono a carico del Bilancio GR.

Art. 11 – Divieti e obblighi del GR

Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo con il GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano.

Il GR si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano e ad usarlo anche per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, in conformità a quanto stabilito nel Titolo I dello Statuto e del Regolamento Generale del Club alpino italiano;

Art. 12 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

Il Comitato direttivo regionale trasmette a tutte le sezioni, trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria regionale dei delegati, l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del GR in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del GR.

Il Comitato direttivo regionale predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati – disposti in ordine alfabetico – predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti.

Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:

- a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri;
- b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.

Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. In caso di parità si procede immediatamente al ballot-taggio .

Per la validità della seduta e per il calcolo dei voti si applicano i principi stabiliti nel precedente articolo 4 .

È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 13 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

Le cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere normalmente almeno un anno compiuto di adesione al Club Alpino Italiano

Il candidato alla carica di Presidente o di Componente del Comitato direttivo regionale deve aver maturato esperienza almeno per un intero mandato quale componente di un consiglio direttivo sezionale o del Collegio regionale dei revisori dei conti o alla presidenza di un organo tecnico regionale operativo oppure avere almeno 2 anni di iscrizione al Sodalizio.

Il candidato alla carica di revisore dei conti nel Collegio regionale, al momento della elezione, deve essere in possesso di specifica competenza; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale o non retribuito – con il Club alpino italiano.

Il candidato alla carica di proboviro nel Collegio regionale, al momento della elezione, deve avere anzianità di iscrizione al sodalizio di almeno cinque anni ed aver ricoperto cariche per almeno un mandato all'interno del GR o delle sezioni.

Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzioni disciplinari di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti, a qualunque titolo, hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrali o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;

Art. 14 – Incompatibilità tra cariche sociali

Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a) il Presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, Presidente del GR, componente del CDR, componente o Presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- c) il componente del Collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi.

Art. 15 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR, viene costituito il Comitato elettorale regionale composto da tre componenti, preferibilmente ma non necessariamente di Sezioni diverse, che possono alternarsi annualmente alla presidenza del comitato stesso.

I poteri e le funzioni del CE sono quelli previsti dal Titolo III, Capo I, del Regolamento Generale

Art. 16 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

Gli eletti agli Organi del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD o del CDR. Gli eletti agli Organi del GR, al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti che deve avvenire nella prima Assemblea utile da tenersi entro sei mesi, trascorsi i quali decadono. Tutti sono

rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al Presidente regionale e, per conoscenza, al segretario del Comitato direttivo regionale i quali ne prendono atto e promuovono gli adempimenti necessari per la surrogazione.

Le assenze alle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato, decade dalla carica .

Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'eventuale decadenza e promuove gli adempimenti necessari per la surrogazione.

La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 17 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

La sostituzione di un componente di un organo del GR, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima Assemblea regionale ordinaria dei delegati, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione dell'Assemblea; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva Assemblea ordinaria.

Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 18 – Modifiche all'Ordinamento del GR

Le proposte di modifica all'ordinamento del GR sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni solari prima della ARD;

La ARD convocata per discutere ed adottare proposte di modifica all'ordinamento del GR è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati assegnati al GR al momento del voto secondo i principi stabiliti nel precedente articolo 4.

L'adeguamento del presente Ordinamento alle modifiche dell'Ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'Ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 19 - Autonomia Patrimoniale

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il GR dispone :

- della percentuale, stabilita dalla ARD ,di quota associativa annuale che le Sezioni verseranno al GR per ciascun Socio iscritto al Sodalizio
- dei contributi, ordinari e straordinari, delle Sezioni
- dei trasferimenti dalla Sede Centrale finanziati dalle quote associative annuali o da altre entrate della Sede Centrale
- dei contributi ,ordinari e/o straordinari, di Enti Pubblici
- dei contributi, lasciti o donazioni di soggetti privati

- di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da eventuali attività economiche intraprese a sostegno e/o per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Il GR potrà escludere dal diritto di voto le Sezioni morose.

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

N.B. - Abbreviazioni usate nel presente Regolamento:

AD	Assemblea dei Delegati
ADR	Assemblea Regionale dei Delegati
CC	Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Comitato Elettorale
GR	Raggruppamento Regionale di Sezioni
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
OTC	Organi Tecnici Centrali
OTP	Organi Tecnici Periferici

- L'Ordinamento Regionale del Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Emilia Romagna, è stato definitivamente approvato a Reggio Emilia, il 28 Ottobre 2006 dall'Assemblea dei Presidenti e Delegati delle Sezioni dell'Emilia-Romagna;

- L'Ordinamento Regionale del Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Emilia Romagna è stato approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n°51 dell'11 Novembre 2006 (Prot.19293 dell'8/11/2006)

Testo risultante dalle osservazioni del Consiglio centrale di indirizzo e controllo, recepite dal Comitato di Delegazione a Ferrara nella seduta del 18 febbraio 2006, al testo approvato a Imola nell'Assemblea dei Delegati delle Sezioni dell'Emilia – Romagna del 5 novembre 2005.